

nessuna difficoltà di accettare il suo articolo aggiuntivo, quantunque noi in verità lo crediamo superfluo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ferrero, ministro della guerra.** D'accordo con l'onorevole ministro dei lavori pubblici, accettiamo l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Vacchelli.

L'articolo da lui proposto si potrebbe veramente dire superfluo, poichè lo spirito della legge è tale da non lasciar dubbio, secondo me; ma siccome è sempre meglio dichiarare esplicitamente quale sia lo spirito di una legge, così noi accettiamo di buon grado quest'articolo.

*Voci.* Ai voti!

**Presidente.** Nessuno chiedendo di parlare porrò a partito quest'articolo che diventerebbe articolo 27, proposto dall'onorevole Vacchelli in questi termini:

“ I sottufficiali che otterranno gli impieghi riservati loro da questa legge saranno sottoposti a tutte le norme e discipline che regolano gli altri impiegati della stessa categoria, anche per ciò che riguarda la sospensione od il licenziamento. ”

*(È approvato.)*

Articolo 29 che diventerebbe 28:

“ La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1884. ”

Lo pongo a partito:

*(È approvato.)*

Articolo 29:

La Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, propone che l'articolo sia compilato nella seguente forma:

“ Le disposizioni contenute nella presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 18 e 23, non sono applicabili ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, del Corpo invalidi e veterani, degli stabilimenti militari di pena, delle compagnie di disciplina e dei depositi cavalli-stalloni, ai sottufficiali musicanti ed ai capi armaiuoli.

“ Pei detti sottufficiali rimangono in vigore tutte le altre disposizioni preesistenti, comprese quelle relative alle rafferme con premio stabilite dall'articolo 137 del testo unico della legge sul reclutamento, le quali rafferme sono pure conservate per i carabinieri reali non sottufficiali e per gl'individui di truppa attualmente ammissibili alle dette rafferme, benchè non sottufficiali.

“ Sono altresì mantenute in vigore, per tutti indistintamente i militari che abbiano compiuto

otto anni di servizio, o cinque per i sottufficiali cui è applicabile la presente legge, le rafferme d'un anno senza premio. ”

Se nessuno chiede di parlare, metto a partito quest'articolo nei termini proposti dal ministro e dalla Commissione.

*(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti fino al 34 inclusivamente:)*

Articolo 30:

“ Per tutti i sottufficiali, meno per quelli dell'Arma dei reali carabinieri è abolito il caposoldo annuo di lire 150; è invece aumentato di trenta centesimi l'assegno giornaliero di essi. ”

Articolo 31, che diventerebbe 32:

“ I sottufficiali che, per effetto dell'articolo 3, rientrassero in servizio, non potranno, qualunque sia il loro numero d'anni di servizio, aspirare ad un impiego, se non quando raggiungano complessivamente 14 anni di servizio militare, ad ogni modo, non prima di avere ultimata la rafferma contratta per effetto dello stesso articolo 3. ”

Articolo 32:

“ Le disposizioni contenute nell'articolo 2 circa la durata della ferma del sottufficiale saranno applicate a tutti coloro che furono promossi sottufficiali dopo il 1° gennaio 1883, o che si troveranno nei reparti di istruzione alla data della promulgazione della presente legge.

“ Tutti gli altri sottufficiali continueranno negli obblighi di servizio cui sono vincolati. ”

Articolo 33.

“ Tutti i diritti acquisiti precedentemente per riassoldamenti con premio sono conservati, tranne l'eccezione di cui all'articolo 36. ”

Articolo 34:

“ Ai sottufficiali presentemente sotto le armi, non provvisti di rafferme con premio, sarà corrisposta mensilmente la differenza fra l'aumento di paga, di cui all'articolo 30, e l'attuale caposoldo. Ultimata la ferma cui sono ascritti, sarà loro applicabile senza restrizioni la presente legge e potranno assumere le successive rafferme stabilite dalla legge stessa, incominciando da quella di tre anni e coll'annuo soprassoldo di rafferma di lire 109 50. ”

**Ferrero, ministro della guerra.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.